



CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE GIUSTIZIA

II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Esame

atto C. 2646

“Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”, (cui sono abbinate le proposte di legge C. 360 Consiglio Regionale dell’Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell’Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini e C. 2770 Perantoni)”

Ringraziando il Presidente e la Commissione tutta per aver invitato l’**Associazione Nazionale Forense** a partecipare al percorso di approvazione della proposta di legge in epigrafe, si fornisce il seguente contributo, rimanendo a disposizione per ogni eventuale approfondimento delle considerazioni esposte nel presente documento.

A.N.F. rappresenta fin dal 1964 una delle maggiori associazioni degli avvocati italiani e da oltre sessant’anni il suo ruolo è quello di rappresentare gli interessi della classe forense.

In tale veste, A.N.F. muove le proprie osservazioni in relazione al disegno di legge sopra richiamato.

Nel corso di questi anni di gestione governativa di centro destra avevamo dato atto di un diverso metodo di gestione del problema della geografia giudiziaria.

Giunti ormai al termine del corso di questa legislatura dobbiamo dire che siamo molto preoccupati perché la situazione sembra essersi arenata tra le secche di un’ipotetica nuova geografia giudiziaria nazionale. In particolare, per alcune realtà come quelle della Regione Abruzzo ed insulari, le iniziali rassicurazioni circa un percorso autonomo sono state poi

smentite anche dall'odierno DDL che ha inserito anche queste realtà nel processo di generale revisione della geografia giudiziaria con ciò creando notevoli disagi per la gestione dei Tribunali soppressi sub provinciali ed insulari che, sebbene ancora aperti, scontano disagi organizzativi in particolare sulle piante organiche.

L'avvocatura tutta da tempo chiede di capire, ma con scarso risultato, pur con una politica locale attenta a queste istanze che, tuttavia, non riesce a sfondare il tetto di cristallo dei luoghi dove alcune questioni realmente vengono decise.

Continua ad esserci una forte resistenza alla soluzione da parte di alcuni capi di uffici accorpanti che non gradiscono le proroghe, ma crediamo non gradiscano un ripensamento della geografia giudiziaria in chiave diffusa e prossima.

Occorre che la politica si affretti e trovi la massima condivisione dando prova di un vero interesse ad una Giustizia che sia modello di riferimento per tutte le realtà del Paese.

Per comodità espositiva, anche in ragione dei contributi territoriali ricevuti, l'esposizione seguirà un criterio su base regionale.

CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA REGIONE ABRUZZO (SEDE DI VASTO – CH):

1. Premessa

L'Associazione Nazionale Forense accoglie con favore il disegno di legge governativo A.C. 2646, ritenendolo il primo passo concreto verso una revisione organica della geografia giudiziaria dopo la riforma attuata con D.Lgs. nn.155 e 156 del 2012, riforma che ha inciso profondamente sull'accesso alla giustizia e sull'assetto dei presidi giudiziari nel Paese, senza realizzare in modo soddisfacente gli obiettivi di risparmio di spesa e di maggiore efficienza che ne costituivano la ratio dichiarata. L'iniziativa governativa si inserisce in un quadro in cui, da anni, regioni, enti locali, associazioni e ordini forensi segnalano criticità strutturali e chiedono una correzione di rotta.

2. Le criticità della riforma del 2012

La riforma del 2012 ha comportato la soppressione di 31 Tribunali e di 220 Sezioni distaccate, con conseguente aumento della dimensione media degli uffici e delle distanze dai presidi

giudiziari. Le evidenze empiriche, come evidenziato in un recente studio della Banca d'Italia del marzo 2025, mostrano che:

- l'accesso alla giustizia è diminuito: l'aumento medio della distanza dai tribunali ha ridotto la domanda di giustizia (un +5 km di distanza si associa a circa il -6% di procedimenti iscritti), con effetti concentrati nelle materie "di prossimità" e cioè attinenti ai diritti di proprietà (es. cause condominiali) o alla responsabilità extracontrattuale (ad es. incidenti stradali);
- i miglioramenti di efficienza si sono concentrati sull'accentramento delle sezioni distaccate (aumento dei procedimenti definiti e riduzione dei tempi), mentre l'accorpamento dei tribunali ha prodotto benefici molto più incerti, anche per le difficoltà organizzative delle strutture accorpanti.

Sul piano territoriale, numerose Regioni, nelle relazioni che hanno accompagnato le proposte di legge che sono state riunite per l'esame all'A.C. 2646, segnalano che la riforma ha allontanato la giustizia dai cittadini, soprattutto nelle aree interne e periferiche, in territori montani o con infrastrutture deboli (Abruzzo, Calabria, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Sicilia), generando un "vuoto di Stato" percepito in termini di legalità, sicurezza e tutela dei diritti. In molte esperienze regionali si sottolinea che il sacrificio di prossimità non è stato compensato da un apprezzabile guadagno in termini di funzionalità e tempi dei procedimenti, né da risparmi effettivi e stabili di spesa.

3. Il segnale politico-istituzionale delle iniziative regionali

La circostanza che diverse Regioni – Abruzzo, Lombardia, Calabria, Campania, Puglia, Marche, Veneto, Sicilia, oltre ad altre in precedenti legislature – abbiano esercitato l'iniziativa legislativa ex art. 121 Cost. per modificare il D.Lgs. n.155/2012 è sintomatica di un bisogno assai sentito di rivedere l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie.

In tali proposte ricorrono alcuni elementi comuni:

- la denuncia dell'aumento dei costi sociali e privati di accesso alla giustizia, specie per i cittadini residenti in aree interne e marginali, spesso servite da reti viarie e ferroviarie inadeguate;
- la constatazione che la riforma del 2012 «non ha conseguito né risparmi di spesa, né maggiore efficienza della giurisdizione», avendo anzi contribuito al calo del contenzioso nelle aree interessate e alla congestione degli uffici accorpanti;

- la richiesta di ripristinare, almeno in parte, tribunali sub-provinciali soppressi o di istituire nuovi tribunali in aree ad alta densità produttiva (es. pedemontana veneta), al fine di coniugare prossimità, specializzazione e capacità di smaltimento.

4. Il contenuto del DDL A.C. 2646: un cambio di paradigma

In questo contesto, il DDL di matrice governativa A.C. 2646 segna un cambio di paradigma rispetto alla logica dei tagli lineari del 2012. L'articolazione del provvedimento in due componenti appare logica e coerente rispetto agli obiettivi indicati nella documentazione illustrativa.

Da una parte misure immediatamente precettive, volte a:

- consolidare e rendere strutturale il mantenimento dei **quattro tribunali sub-provinciali abruzzesi** (Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto), che la riforma del 2012 aveva formalmente soppresso, ma che non sono mai stati effettivamente chiusi per effetto di ripetute proroghe;
- stabilizzare le **sezioni distaccate insulari** (Ischia, Lipari, Portoferraio), anch'esse oggetto di sospensione della soppressione e rimaste operative per esigenze di servizio e di collegamento con territori insulari particolarmente esposti;
- **istituire il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa.**

Da un'altra parte una ampia delega al Governo per la revisione della geografia giudiziaria, con criteri che, alla luce delle analisi disponibili, mirano a:

- tenere conto non solo dei carichi di lavoro e della dimensione demografica, ma anche delle specificità territoriali, delle condizioni infrastrutturali, della presenza di aree interne, montane e insulari, e del tasso di criminalità organizzata;
- recuperare la dimensione della "prossimità della giustizia", in linea con le linee guida CEPEJ del 2013 e con l'art. 10 TUE, che valorizzano la giustizia di prossimità come elemento essenziale dello Stato di diritto;
- consentire aperture mirate o ripristini selettivi di uffici giudiziari laddove, sulla base di indicatori oggettivi e valutazioni di impatto, si riscontri che l'attuale assetto produce squilibri non compensati da reali guadagni di efficienza.

Quindi una impostazione che non mira a cancellare in blocco la riforma del 2012, ma a correggerne le distorsioni più evidenti con interventi puntuali e con una delega costruita su criteri più equilibrati tra efficienza, economia di scala e accesso alla giustizia.

5. Prossimità, diritto di difesa e qualità del servizio giustizia

La prossimità della giustizia non è un mero dato logistico, ma incide direttamente sull'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sull'eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).

L'esperienza di questi anni mostra che:

- l'aumento delle distanze ha scoraggiato soprattutto le controversie di minor valore economico, tipiche della vita quotidiana (condominio, vicinato, responsabilità), con il rischio di una giustizia "selettiva" in base alle risorse economiche e alla capacità di mobilità delle parti;
- il venir meno di presidi giudiziari in aree a forte presenza di criminalità organizzata o in territori a forte fragilità socio-economica ha indebolito la percezione della presenza dello Stato e del presidio di legalità.

In questo scenario, il DDL A.C. 2646, nel riconoscere espressamente la necessità di superare le criticità della riforma del 2012 e di valorizzare il legame tra uffici giudiziari e territorio, si muove in una direzione coerente con i principi costituzionali e con gli standard europei.

L'Associazione Nazionale Forense ritiene essenziale che la delega valorizzi, nella concreta attuazione, la giustizia di prossimità non solo per i tribunali ordinari, ma anche, in prospettiva, per gli uffici del giudice di pace.

6. Valutazione complessiva e raccomandazioni di ANF

Alla luce di quanto precede, ANF formula una valutazione complessivamente favorevole del DDL A.C. 2646, che appare:

- coerente con le migliori evidenze economico-giuridiche disponibili, le quali suggeriscono che i benefici della riorganizzazione territoriale sono massimi quando si combinano economie di scala e specializzazione con la salvaguardia di un ragionevole grado di prossimità e con un attento governo della fase transitoria;
- rispondente alle istanze provenienti da numerosi territori, che da anni segnalano l'insostenibilità di un modello eccessivamente accentrato e chiedono il ripristino di presidi giudiziari o l'istituzione di nuovi tribunali in aree ad alta domanda di giustizia;
- idoneo a ristabilire un equilibrio più corretto tra esigenze di razionalizzazione della spesa, efficienza dei procedimenti e tutela dell'accesso alla giustizia, soprattutto nelle aree interne, montane, insulari e nei distretti produttivi strategici.

ANF suggerisce, in particolare, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati:

1. di confermare con convinzione le misure che rendono strutturale il mantenimento dei Tribunali abruzzesi sub provinciali, quali risposte a situazioni critiche ampiamente documentate e ormai non più rinviabili;
2. di valorizzare, nella definizione dei criteri di delega e dei successivi decreti legislativi, i seguenti profili:
 - il principio di prossimità, declinato in termini di distanze effettive, accessibilità infrastrutturale e caratteristiche socio-economiche dei territori;
 - la tutela delle aree interne e montane ad alta esposizione criminale, dove la presenza stabile di un presidio giudiziario ha una funzione non solo processuale, ma anche di presidio di legalità e coesione sociale;
 - la necessità di evitare accorpamenti che generano uffici “gigantizzati” con risultati deludenti in termini di durata dei processi e qualità del servizio.
3. Di considerare, in una prospettiva successiva, ma coerente con la filosofia del DDL, un coinvolgimento più organico degli uffici del giudice di pace nella revisione della geografia giudiziaria.

CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA REGIONE SICILIA (SEDE DI SIRACUSA):

Nella seduta del 6 marzo 2024 l'Assemblea Regionale Siciliana ha discusso il disegno di legge *“Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione Siciliana, recante “Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”* ed ha approvato il relativo articolato.

Con la menzionata iniziativa legislativa l'Assemblea Regionale Siciliana ha, tra l'altro, deliberato di proporre al Parlamento della Repubblica di istituire il nuovo Tribunale di Modica mediante il ridimensionamento di quelli di Ragusa e di Siracusa.

Infatti, in detto testo è anche prevista la modifica della *“tabella A allegata all’ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374”*, in maniera tale da inserire alla voce *“Corte di appello di Catania”* *“la voce Tribunale di Modica in cui sono inseriti i comuni di Modica, Pozzallo, Scicli, Ispica, Noto, Pachino, Porto*

Palo di Capo Passero e Rosolini” e di conseguenza “nel circondario del Tribunale di Siracusa sono soppressi i comuni di Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero e Rosolini”.

Pur tentando di comprendere le aspettative di alcuni Politici e dei residenti della provincia di Ragusa di disporre di un secondo Tribunale da istituire nella città di Modica, oltre a quello già esistente a Ragusa, al fine di avere più strutture giudiziarie per far fronte alle esigenze del loro territorio provinciale, riteniamo che questa esigenza non possa e non debba essere soddisfatta a discapito della Comunità Provinciale di Siracusa, riducendo sensibilmente il circondario del Tribunale di Siracusa.

Tale ridimensionamento dell’Ufficio Giudiziario di Siracusa, infatti, si tradurrebbe in un gravissimo danno per la giustizia, nonché per cittadini, per l’avvocatura e per l’intera economia siracusana.

L’ANF Sezione di Siracusa rappresenta la necessità di aprire nel Territorio Siracusano un chiaro ed approfondito dibattito tra i cittadini, i rappresentanti di tutte le Istituzioni, delle Forze Sociali e delle Associazioni per promuovere un incontro coi Rappresentati regionali e nazionali della nostra Comunità provinciale, onde chiarire e difendere le ragioni sottese ad una scelta che mortifica ingiustamente le prospettive di sviluppo del nostro Territorio.

E ciò in considerazione del fatto che la menzionata iniziativa legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, dovrebbe essere realizzata mediante le necessarie modifiche delle piante organiche, ma *“nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”*, che significa riduzione di Magistrati, di Personale di Cancelleria e di Ufficiali Giudiziari del Circondario del Tribunale di Siracusa, per istituire il secondo Tribunale nella Provincia di Ragusa, avente popolazione e dimensioni inferiori a quella di Siracusa.

CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA REGIONE VENETO (SEDI VERONA, VICENZA, VENEZIA E PADOVA):

Con la presente esprimiamo la nostra totale contrarietà alla prospettiva di realizzare il Tribunale della Pedemontana.

La prossimità dei Tribunali oggi, con le udienze cartolari e da remoto, con il Tribunale delle Imprese sito a Venezia, non è più un’esigenza.

Senza contare che sottrarrebbe risorse ai Tribunali di Vicenza, Padova e Treviso, che avrebbero, invece, bisogno di aumentare le proprie dotazioni di organico.

Non si comprende, inoltre, per quale ragione lo si voglia realizzare quando Ordini degli avvocati interessati e Magistratura hanno, più volte e fermamente, dichiarato la loro totale contrarietà alla realizzazione del nuovo Tribunale.

Si tratterebbe di un ulteriore dispendio di denaro pubblico che renderebbe meno efficiente l'amministrazione della Giustizia nei nostri territori.

Confidiamo, quindi, che si esprima la totale contrarietà a questa ipotesi.

CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA REGIONE SARDEGNA (SEDE DI SASSARI):

I. PREMESSA E RATIO DELL'INTERVENTO

Il DDL C. 2646 si propone — tanto nella delega legislativa ex art. 1 quanto nelle disposizioni immediatamente precettive — di riequilibrare l'assetto delle circoscrizioni giudiziarie ponendo al centro il principio di **prossimità della giustizia ai cittadini e alle imprese**.

L'analisi controfattuale condotta dall'Amministrazione sul caso-Bassano — che ha registrato, a seguito dell'accorpamento del 2012, un decremento di oltre dieci punti percentuali nell'indice di smaltimento sia penale che civile e un aumento del *disposition time* — ha offerto la base empirica per il superamento di criteri meramente aziendalistici e per il recupero della dimensione territoriale come fattore di efficienza, e non di ostacolo ad essa.

Tale principio — già declinato nel DDL con la ricostituzione del Tribunale di Bassano del Grappa e dei presidi abruzzesi e insulari — trova ulteriore e coerente sviluppo nel **DDL C. 2770 (Perantoni)**, che propone la trasformazione dell'attuale sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari in Corte d'Appello autonoma con giurisdizione sui circondari di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania. Le motivazioni geografiche, sociali e di presidio antimafia sottese a tale proposta — distanze fino a 300 chilometri dal capoluogo, collegamenti ferroviari a binario unico non elettrificato, tempi di percorrenza superiori alle tre ore — sono pienamente condivisibili e meritano pieno appoggio.

I due disegni di legge, pur nella diversità del rispettivo oggetto, convergono verso una comune finalità — il riequilibrio della geografia giudiziaria — ma evidenziano una lacuna sistematica: **l'assenza di sezioni specializzate in materia di impresa nei distretti di Corte d'Appello — incluse le sezioni distaccate — che ne sono attualmente privi**. Se il

principio di prossimità giustifica la ricostituzione di presidi giudiziari ordinari e l'elevazione di Sassari a Corte d'Appello autonoma, a maggior ragione esso dovrebbe orientare, per l'intero territorio nazionale, la distribuzione territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa, che costituiscono oggi il presidio giurisdizionale deputato alla risoluzione delle controversie più rilevanti per il tessuto produttivo: diritto societario, proprietà industriale, diritto d'autore, antitrust nazionale ed europeo, appalti pubblici di rilevanza comunitaria.

II. IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE E LE LACUNE DA COLMARE

L'assetto delle sezioni specializzate in materia di impresa è disciplinato dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in L. 27/2012). L'art. 1 individua dodici sedi originarie (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia) e il comma 1-bis ha esteso le sezioni specializzate a tutti i capoluoghi di regione ove non già esistenti, oltre a Brescia.

La competenza per materia, delineata dall'art. 3, comma 2, comprende le controversie relative alle società di capitali, alle cooperative e mutue assicuratrici, alle società europee, nonché alle stabili organizzazioni di società estere, per i rapporti societari, i trasferimenti di partecipazioni, i patti parasociali, le azioni di responsabilità ed i contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria. Vi rientrano altresì la proprietà industriale, il diritto d'autore e le azioni antitrust (art. 3, comma 1).

Sotto il profilo territoriale, l'art. 4, comma 1, assegna alla sezione specializzata del capoluogo di regione le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio regionale. Alle sezioni non aventi sede nei capoluoghi di regione (oggi la sola Brescia) sono assegnate le controversie del rispettivo distretto di Corte d'Appello.

Questa impostazione lascia privi del presidio specializzato interi distretti dotati di propria Corte d'Appello o di sezione distaccata di Corte d'Appello, con la conseguenza che le imprese e gli operatori economici dei relativi territori sono costretti a rivolgersi a sedi distanti per accedere alla giurisdizione specializzata. In particolare:

- le imprese del distretto di Salerno devono rivolgersi a Napoli;
- le imprese del distretto di Lecce devono rivolgersi a Bari;
- le imprese del distretto di Messina devono rivolgersi a Catania o Palermo;
- le imprese del territorio afferente alla sezione distaccata di Taranto devono rivolgersi alla

- sezione specializzata di Napoli per le controversie antitrust e a Bari per le restanti materie;
- le imprese del territorio afferente alla sezione distaccata di Sassari devono rivolgersi a Cagliari.

III. IL PRECEDENTE DEL MODELLO BOLZANO

L'ordinamento vigente già conosce il modello della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso una sezione distaccata di Corte d'Appello: è il caso di **Bolzano**, sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento, alla quale l'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 168/2003 attribuisce la sezione specializzata in materia di impresa. L'art. 4, comma 1-ter, lett. a), D.Lgs. 168/2003 menziona espressamente «Trento e Bolzano (sezione distaccata)» quale foro specializzato antitrust per il Nord-Est.

Questo precedente dimostra tre punti fermi:

- l'istituzione della sezione specializzata non richiede la previa autonomia distrettuale della sede;
- il modello è pienamente replicabile per Sassari e Taranto, in quanto entrambe sezioni distaccate di Corte d'Appello strutturalmente assimilabili a Bolzano;
- la soluzione è organizzativamente sostenibile perché l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 1/2012 dispone che «l'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche».

IV. LA SPECIFICITÀ DI SASSARI: NECESSITÀ INDIPENDENTE DALL'ESITO DEL DDL C. 2770

IV.1. La situazione attuale

La sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari serve un territorio caratterizzato da rilevante attività economica, da un tessuto imprenditoriale attivo e da peculiari condizioni geografiche legate all'insularità della Sardegna. Le imprese e gli operatori economici del sassarese e del nuorese sono attualmente costretti a rivolgersi alla sezione specializzata di Cagliari, con oneri logistici, economici e temporali significativi.

IV.2. La sezione specializzata è necessaria a prescindere dall'esito del C. 2770

Il DDL C. 2770 persegue l'obiettivo di elevare Sassari a Corte d'Appello autonoma; ove approvato, esso fornirebbe la cornice istituzionale ottimale per l'ancoraggio della sezione specializzata al nuovo distretto. Tuttavia, l'esigenza di istituire la sezione specializzata a Sassari esiste indipendentemente dall'approvazione del C. 2770, per le seguenti ragioni:

- La sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari costituisce già una struttura giudiziaria operativa.
- Le ragioni che giustificano l'istituzione – insularità, costi di accesso, vocazione produttiva del territorio – sono strutturali e prescindono dall'assetto distrettuale. Esse derivano dai medesimi criteri oggettivi che il DDL C. 2646 pone a fondamento della revisione della geografia giudiziaria: estensione territoriale, situazione morfologica e infrastrutturale, flussi di procedimenti, collocazione geografica dei contesti a forte vocazione produttiva (art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1, 3 e 4).
- Il modello tecnico del DDL C. 2646 dimostra la praticabilità di interventi precettivi immediati per l'istituzione di uffici specifici.
- L'istituzione può avvenire senza incrementi di dotazioni organiche, in coerenza con il principio di invarianza finanziaria già recepito nell'art. 6 del DDL C. 2770.

IV.3. Coordinamento con il DDL C. 2770: i due scenari

L'emendamento proposto è strutturato in modo da garantire la continuità operativa della sezione specializzata in ogni scenario:

- Scenario A – Il DDL C. 2770 non viene approvato: la sezione specializzata opera presso la sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari, sul modello Bolzano, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
- Scenario B – Il DDL C. 2770 viene approvato: la sezione specializzata già operativa continua ad operare senza soluzione di continuità nel nuovo distretto, con ancoraggio automatico alla neo-istituita Corte d'Appello di Sassari, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

I due interventi sono complementari ma non condizionati: il primo può e deve essere realizzato subito, il secondo ne rappresenta l'ideale completamento.

V. LA SPECIFICITÀ DI TARANTO: SEZIONE DISTACCATA DI CORTE D'APPELLO

Anche Taranto è sede di sezione distaccata di Corte d'Appello (di Lecce) e non già mera sede di tribunale ordinario. Questa qualificazione è confermata dal testo vigente dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 168/2003, che, nel definire la competenza funzionale inderogabile in materia antitrust, elenca espressamente «Taranto (sezione distaccata)» tra i distretti ricadenti nella competenza della sezione specializzata di Napoli.

Ne deriva che, in termini strutturali, Taranto è pienamente assimilabile a Sassari e deve ricevere il medesimo trattamento nell'ambito della proposta emendativa: l'istituzione riguarda sia la sezione distaccata di Corte d'Appello di Taranto sia il relativo tribunale, con competenze determinate secondo la normativa vigente.

VI. TESTO DELL'EMENDAMENTO PROPOSTO

Si propone l'inserimento, nel disegno di legge C. 2646, di un articolo aggiuntivo dopo l'art. 3, con la seguente rubrica e il seguente testo:

Art. 3-bis

(Istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso ulteriori sedi)

- Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello di Lecce, Messina e Salerno, nonché presso le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e Taranto e presso i relativi tribunali. Alle sezioni di cui al presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al presente comma non comporta incrementi delle dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo.»;

b) All'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-ter».

- *Le sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del comma 1 presso le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e Taranto sono immediatamente operative dalla data di entrata in vigore della presente legge. La loro operatività non è subordinata ad alcuna modifica dell'assetto distrettuale delle rispettive corti d'appello di riferimento. Qualora, con successiva disposizione legislativa, una delle*

predette sezioni distaccate sia trasformata in corte d'appello autonoma, la sezione specializzata in materia di impresa ivi istituita continua ad operare senza soluzione di continuità nel nuovo distretto, con ancoraggio automatico alla corte d'appello istituita, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

- *I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa competenti per il territorio degli uffici di cui al comma 1, lettera a), rimangono radicati presso le sezioni originariamente adite sino alla loro definizione. I nuovi procedimenti sono instaurati dinanzi alle sezioni specializzate istituite ai sensi del medesimo comma a decorrere dalla data di operatività di ciascuna sezione, determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- *Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria di cui al comma 1, lettera a), ultimo periodo, le modalità di copertura dei posti relativi alle sezioni specializzate istituite ai sensi della presente disposizione, mediante assegnazione di magistrati già in servizio presso i rispettivi uffici, anche in deroga ai limiti temporali di permanenza nella sede, nei limiti delle vacanze disponibili.*
- *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

VII. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta si fonda su sei argomenti, tutti coerenti con l'impianto e la *ratio* del DDL C. 2646 e del DDL C. 2770:

a) Coerenza con il principio di prossimità e con i criteri oggettivi del DDL C. 2646. Il DDL afferma sin dall'art. 1 che la revisione delle circoscrizioni deve «garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese». I criteri di delega includono espressamente l'estensione territoriale, i flussi di procedimenti, la vocazione produttiva del territorio, la situazione morfologica e infrastrutturale. Se tali criteri giustificano la ricostituzione di presidi giudiziari ordinari e l'elevazione di Sassari a Corte d'Appello autonoma, a maggior ragione devono orientare la distribuzione territoriale della giustizia specializzata in materia d'impresa. I dati dell'AIR governativa sul caso-Bassano – che mostrano un decremento dell'indice di smaltimento di oltre dieci punti percentuali e un aumento del *disposition time* di 100 giorni nel penale a seguito dell'accorpamento – confermano che l'allontanamento del giudice dal

territorio non produce efficienza, ma il suo contrario.

b) Rilevanza dei bacini territoriali interessati. I distretti di Lecce, Messina, Salerno, Sassari e Taranto coprono territori con significativa vocazione imprenditoriale, agricola e turistica. L'obbligo di incardinare le controversie societarie, di proprietà industriale e antitrust nel capoluogo di regione comporta costi indiretti per le imprese e disincentiva l'accesso alla tutela giurisdizionale specializzata. L'istituzione di sezioni specializzate locali favorirebbe lo sviluppo economico di questi territori, in linea con l'obiettivo di «tenere conto della collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva» enunciato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del DDL C. 2646.

c) Trattamento uniforme di Sassari e Taranto come sezioni distaccate di Corte d'Appello. Entrambe le sedi rivestono la qualità di sezione distaccata di Corte d'Appello e non di mero tribunale ordinario. L'emendamento le tratta in modo uniforme, prevedendo per ciascuna l'istituzione della sezione specializzata sia a livello di sezione distaccata di Corte d'Appello sia presso il relativo tribunale, secondo il modello già collaudato per Bolzano.

d) Clausola di continuità per Sassari e Taranto. Il comma 2 dell'emendamento garantisce che la sezione specializzata già istituita in ciascuna delle due sedi si raccordi automaticamente alla nuova Corte d'Appello ove questa fosse istituita, senza soluzione di continuità e senza necessità di ulteriori interventi normativi. La medesima clausola opera in prospettiva per entrambe le sedi.

e) Competenza per materia: rinvio alla normativa vigente. L'emendamento non ridefinisce le materie di competenza delle sezioni specializzate, già compiutamente disciplinate dall'art. 3 del D.Lgs. 168/2003. Il rinvio alla disciplina vigente è deliberatamente generico, al fine di evitare ridondanze normative e di assicurare che ogni futura modifica della disciplina di competenza si applichi automaticamente anche alle nuove sezioni.

f) Neutralità finanziaria. L'istituzione delle sezioni specializzate non richiede incrementi di dotazioni organiche, in coerenza con il principio di invarianza finanziaria già recepito nell'art. 6 del DDL C. 2770 e coerente con l'impostazione complessiva del DDL C. 2646. I magistrati sono scelti tra quelli già in servizio presso i rispettivi uffici, secondo il meccanismo tabellare di cui all'art. 2 del D.Lgs. 168/2003, e il comma 4 dell'emendamento consente anche la deroga ai limiti temporali di permanenza nella sede per agevolare la copertura dei posti. Non sono necessarie nuove strutture, trattandosi di sezioni da incardinare presso uffici giudiziari già esistenti e funzionanti.

VIII. COLLOCAZIONE NEL TESTO DEL DDL C. 2646

La proposta è concepita per l'inserimento **in via diretta** come articolo aggiuntivo (art. 3-*bis*) dopo l'art. 3 (*Ripristino di uffici giudiziari*).

IX. CONCLUSIONI

Si esprime valutazione favorevole sull'impianto dei disegni di legge C. 2646 e C. 2770 e si propone l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo di cui al precedente paragrafo VI, per le seguenti ragioni:

- Colma una lacuna sistematica nell'attuale distribuzione delle sezioni specializzate, estendendo il presidio specializzato a tutte le sedi – Corti d'Appello autonome e sezioni distaccate – che ne sono attualmente prive.
- Tratta in modo uniforme le sezioni distaccate interessate – Sassari e Taranto – riconoscendo a entrambe la medesima qualità strutturale e prevedendo per ciascuna l'istituzione della sezione specializzata sia a livello di sezione distaccata sia presso il relativo tribunale.
- Rafforza il principio di prossimità per imprese e operatori economici, in piena coerenza con i criteri fondativi del DDL C. 2646 e con le evidenze empiriche emerse dall'analisi controfattuale condotta dall'Amministrazione.
- Garantisce l'istituzione della sezione specializzata a Sassari indipendentemente dall'esito del DDL C. 2770, con clausola di automatico raccordo alla nuova Corte d'Appello ove questa venisse istituita.
- Si inserisce nel solco del precedente di Bolzano, replicandone il modello organizzativo e dimostrandone la piena compatibilità con sedi non coincidenti con capoluoghi di regione.
- Non ridefinisce la competenza per materia, limitandosi al necessario rinvio alla normativa vigente.
- Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

. * .

In conclusione, A.N.F. sollecita la Commissione Giustizia:

- a portare rapidamente a compimento l'esame e l'adozione del provvedimento in tempi utili per le esigenze indifferibili e urgenti dei Tribunali sub provinciali della Regione Abruzzo;
- ad effettuare, in ogni caso, integrazioni, modifiche e abrogazioni per le restanti Regioni.

Roma, 28 luglio 2026

A.N.F. Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

Avv. Giampaolo Di Marco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Di Marco", written in a cursive style.